

del quattro aprile 2022

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DEL 14 MARZO 2022

Oggi, alle ore 18, in collegamento attraverso la piattaforma «Zoom», si è riunita

l'Assemblea dell'associazione in seduta straordinaria.

Dopo aver chiamato a fungere da Segretario, con l'assenso dell'Assemblea, il dott.

Francesco Nicolis, assume la presidenza il Prof. Gian Maria Varanini il quale consta

e fa constare che:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto sociale per il giorno 14 marzo 2022, alle ore 01:00 in prima convocazione e alle ore 18:00 del medesimo giorno in seconda convocazione;

- che l'assemblea delle ore 01:00 è andata deserta;

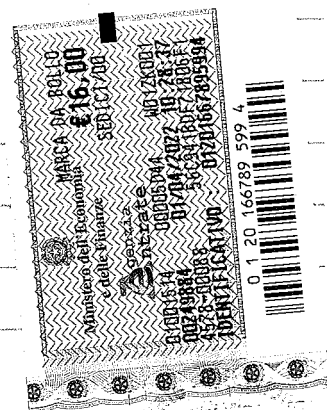
- che all'assemblea delle ore 18:00 sono presenti l'85% degli associati;

- sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo nelle persone di: prof. Corrao Pietro, prof. Delle Donne Roberto, prof. Andrea Zorzi e prof. Gian Maria Varanini (Presidente); assente giustificato il prof. Stefano Gasparri;

dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Adeguamento statuto sociale alle nuove disposizioni di cui la D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) al fine di procedere all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore).

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno - Prende la parola il Presidente per illustrare ai presenti il testo del nuovo statuto sociale, intervento che si è reso necessario al fine di procedere all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore). Com'è noto ciò permetterà all'associazione di mantenere l'iscrizione agli elenchi del «5 per mille».



L'adeguamento proposto non ha modificato la natura e gli scopi dell'associazione, tuttavia sono state aggiornate le clausole in linea con il Codice del Terzo Settore, ovvero «CTS» (Decreto Legislativo n. 117/2017).

In particolare la conferma delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che contraddistinguono l'attività dell'associazione.

Dopo attenta disamina, l'Assemblea degli associati – all'unanimità – delibera di approvare il nuovo statuto sociale, composto di n. 23 articoli, che costituisce l'allegato A al presente verbale.

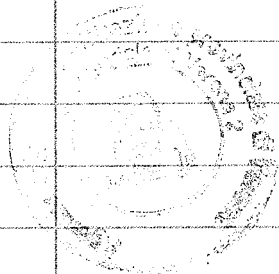
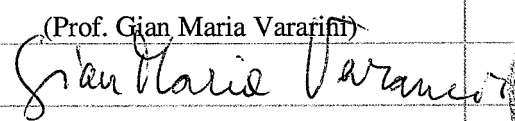
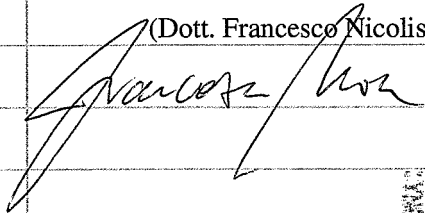
Nessun'altro prendendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 18:25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Francesco Nicolis)

(Prof. Gian Maria Vararini)



Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA

Adempimento del titolare a calendario

Adempimento del titolare a calendario

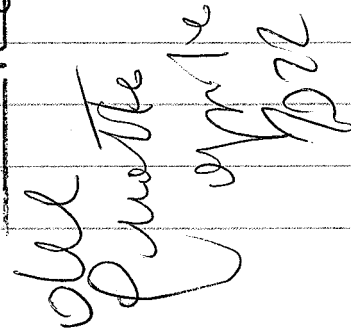
Liquidati €

TOTALE

1044

Colore Can 1 - 100

Per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Enzo Zecchi



Allegato A)

ASSOCIAZIONE CULTURALE RETI MEDIEVALI

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ - SCOPI

Art. 1) Costituzione e sede

1.1) Su iniziativa degli associati fondatori è costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale Reti Medievali", di seguito brevemente anche "Associazione", essa è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto.

1.2) Potrà aggiungersi l'acronimo «ETS» successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3) La sede è in Verona, Corso Venezia n. 7. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sedi secondarie ed uffici anche in altre località.

1.4) Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2) Durata

2.1) L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2060, essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 3) Finalità

3.1) L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 117/2017.

3.2) In particolare, l'Associazione ha la finalità di promuovere e diffondere la cultura informatica nell'ambito della ricerca storica e, nello specifico, della ricerca storica sul medioevo, in collegamento con le istituzioni universitarie.



3.3) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto 19 maggio 2021 n. 107, tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

Art. 4) Scopi

4.1) Nel perseguire le proprie finalità, l'Associazione potrà in esemplificativa e non esaustiva:

- a) svolgere attività atte a favorire lo studio e la ricerca storica medievale, e la promozione e la diffusione, anche attraverso i moderni media, della cultura storica sul medioevo anche attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze;
- b) promuovere la diffusione e l'aggiornamento di informazioni;
- c) organizzare ed effettuare convegni, corsi di istruzione e altre attività di formazione;
- d) diffondere le esperienze maturate e gli studi condotti anche a mezzo iniziative editoriali, riviste, pubblicazioni in genere e multimediali, network informatici;
- e) organizzare, promuovere, realizzare attività a sostegno di ogni iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) la stipula di apposite convenzioni con enti ed altre associazioni.

4.2) Per perseguire i propri scopi l'Associazione si avvarrà in generale di risorse umane e materiali sia proprie sia non proprie, regolando l'impiego delle stesse mediante apposita convenzione di collaborazione o di utilizzo.

4.3) Per perseguire la propria finalità l'Associazione può aderire ad organismi di

qualsiasi natura siano essi nazionali, europei o internazionali.

ASSOCIATI

Art. 5) Associati

5.1) Possono aderire all'Associazione coloro che manifestano interesse per le discipline che riguardano lo studio e la ricerca storica.

5.2) In considerazione dei diversi gradi di adesione e delle tipologie istituzionali dei diversi soggetti interessati, gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati ordinari.

5.3) Si precisa che quando nello Statuto si menzionano gli «associati», senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

Art. 6) Associati fondatori

6.1) Gli associati fondatori sono gli associati intervenuti all'Atto Costitutivo dell'Associazione nonché le persone fisiche o giuridiche o Enti che, su loro domanda, verranno successivamente cooptati dal Consiglio Direttivo.

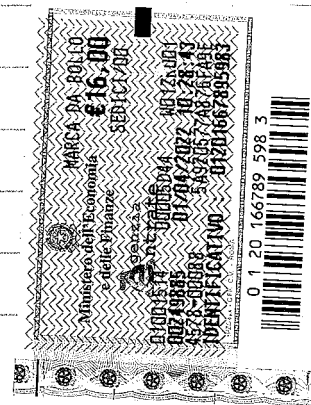
Art. 7) Associati ordinari

7.1) Gli associati ordinari sono gli associati persone fisiche, persone giuridiche ed Enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata a tale titolo dal Consiglio Direttivo, in considerazione della finalità e degli scopi dell'Associazione.

7.2) Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.

7.3) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel Libro degli associati.

7.4) In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio



	Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.	
	<u>Art. 8) Doveri e diritti degli associati</u>	
	8.1) L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'accettazione e all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.	
	8.2) La condizione di associato comporta l'obbligo del versamento della quota sociale al momento dell'adesione alla Associazione e della quota associativa annuale.	
	8.3) La condizione di associato comporta la disponibilità a effettuare prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, anche a titolo gratuito.	
	8.4) Tutti gli associati hanno diritto:	
	- a partecipare a tutte le attività sociali;	
	- a ricevere dall'Associazione ogni notizia e documentazione sulle varie attività sociali;	
	- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.	
	<u>Art. 9) Perdita della qualifica di associato</u>	
	9.1) La perdita della qualifica di associato viene meno per:	
	- morte o estinzione della persona giuridica;	
	- decadenza per morosità nel pagamento della quota annuale, protratta per almeno 6 (sei) mesi;	
	- recesso;	



	- esclusione;	
	- scioglimento dell'Associazione.	
	9.2) La perdita della qualifica di associato per decadenza avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo; ha effetto dalla data di comunicazione all'associato a mezzo raccomandata ovvero e-mail.	
	9.3) La perdita della qualifica di associato per recesso avviene su iniziativa dell'associato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata ovvero e-mail, che ne prende atto; ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro 3 (tre) mesi prima.	
	9.4) La perdita della qualifica di associato per esclusione è sancita dal Consiglio Direttivo, che la comunica all'associato per iscritto a mezzo raccomandata ovvero e-mail; ha effetto dalla data di comunicazione all'associato a mezzo raccomandata ovvero e-mail.	
	L'esclusione è deliberata nei confronti degli associati che:	
	a) non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dall'Associazione, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) nella realizzazione delle proprie attività commettano atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;	
	c) vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda impossibile il rapporto sociale;	
	d) si rendano morosi, senza giustificato motivo, nei pagamenti di eventuali debiti contratti verso l'Associazione;	
	e) in qualunque momento arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione, o fomentino in seno a essa dissidi e contrapposizioni pregiudizievoli per la stessa.	

9.5) Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione per decadenza, recesso, esclusione o scioglimento non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono ripetere i contributi e le quote associative già versate.

Art. 10) Quote associative

10.1) Le quote non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) Organi dell'associazione

11.1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vice-Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo.

Art. 12) L'Assemblea degli associati

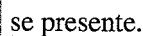
12.1) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo deliberante.

12.2) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed annuali.

12.3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ovvero da persona designata dall'Assemblea.

12.4) Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

12.5) L'Assemblea, sia ordinaria o che straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due terzi dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo,

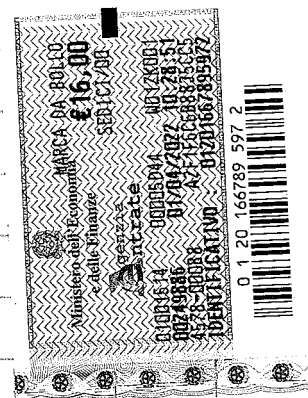


12.6) L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o e-mail, con almeno sette giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui ne saranno sufficienti tre. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato, in un numero di deleghe non superiori a due. Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi anche in videoconferenza.

12.7) L'Assemblea degli associati è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno e comunque in tempo utile per l'eventuale deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per l'approvazione del bilancio o rendiconto di esercizio, della relazione di missione e, se predisposto, per l'approvazione del bilancio o rendiconto preventivo; nonché per l'approvazione del bilancio sociale, nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione.

Essa inoltre:

- provvede alla elezione, con cadenza triennale del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se presente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;
- può stabilire la corresponsione ai componenti il Consiglio Direttivo di emolumenti individuali annui nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto;
- delibera il compenso spettante all'Organo di Controllo.



	12.8) L'Assemblea degli associati è convocata in seduta straordinaria per deliberare:	
	- sulle modifiche al presente Statuto;	
	- sullo scioglimento, liquidazione, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, nonché sulla eventuale devoluzione del suo patrimonio in conformità alle	
	disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge.	
	12.9) L'Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita «in prima convocazione» qualora intervenga la metà più uno degli associati aventi diritto al	
	voto e «in seconda convocazione» qualunque sia il numero degli aventi diritto	
	presenti. L'Assemblea, in seduta straordinaria, è regolarmente costituita «in prima	
	convocazione» qualora intervengano i tre quarti degli aventi diritto al voto e «in	
	seconda convocazione» qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si ritiene validamente costituita	
	quando – anche in assenza di formale convocazione – siano rappresentati tutti gli	
	associati, l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se presente.	
	Art. 13. Consiglio Direttivo	
	13.1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a	
	cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.	
	13.2) Il Consiglio Direttivo dà seguito alle deliberazioni dell'Assemblea e resta in	
	carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.	
	13.3) Se vengono a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea e i	
	componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea; se viene	
	meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; coloro che siano così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	



13.4) Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Presidente e Tesoriere sono ruoli compatibili; Vice-Presidente e Tesoriere sono ruoli compatibili; Segretario e Tesoriere sono ruoli compatibili.

13.5) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da prendere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, nonché per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, stabilendone le modalità e le responsabilità operative, e ne controlla la esecuzione;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) predispone il bilancio o rendiconto di esercizio e la relazione di missione, ed eventualmente il bilancio o rendiconto preventivo, nonché il bilancio sociale, nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;
- d) determina l'importo delle quote associative, quella sociale al momento dell'adesione all'Associazione e quella annuale;
- e) delibera sull'ammissione degli associati;
- f) delibera con provvedimento motivato sulla esclusione degli associati di qualunque categoria essi siano;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3.3) del presente Statuto;
- h) approva eventuali Regolamenti necessari allo svolgimento delle proprie attività.

13.6) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto

	di esercizio, all'eventuale bilancio o rendiconto preventivo e al bilancio sociale nei	
	casi di obbligo di legge o di volontaria redazione, da presentare all'Assemblea,	
	nonché in ordine all'importo delle quote associative.	
	13.7) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la	
	metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale	
	il voto del Presidente o del suo sostituto.	
	13.8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-	
	Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei Consiglieri presenti.	
	13.9) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate a mezzo di comunicazione	
	scritta, anche a mezzo telefax o e-mail, da inviarsi a ciascun membro con preavviso	
	di almeno tre giorni.	
	13.10) Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono validamente costituite anche	
	quando – pur in assenza di formale convocazione – siano presenti tutti i consiglieri	
	e l'Organo di Controllo, se esistente.	
	13.11) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in videoconferenza.	
	13.12) Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, e trascritto su apposito	
	libro, il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	<u>Art. 14) Presidente e Vice-Presidente</u>	
	14.1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria, resta in carica tre anni	
	ed è rieleggibile. Alla scadenza del proprio mandato, egli continua a esercitare il	
	proprio incarico fino alla nomina del successore.	
	14.2) Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente	
	può attribuire la rappresentanza per specifici atti od operazioni a favore dell'Asso-	
	ciatione anche a estranei al Consiglio stesso.	

14.3) Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

14.4) Il Presidente dell'Associazione ha potere di vigilanza sugli organi dell'Associazione, ad esclusione dell'Organo di Controllo.

14.5) Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15) Segretario

15.1) Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i Consiglieri e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva, inoltre, il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

15.2) Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli associati della Associazione.

Art. 16) Tesoriere

16.1) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i Consiglieri, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone – dal punto di vista contabile – il bilancio o rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Consiglio Direttivo può decidere di non attribuire ruolo e funzioni di Tesoriere ad alcun Consigliere. In questo caso il ruolo



di Tesoriere è assunto automaticamente dal Presidente.

Alt. 17) Organo di Controllo

17.1) L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo in forma monocratica.

17.2) Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, c.c.

17.3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

17.4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

17.5) L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e – a tal fine – può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.6) La nomina dell'Organo di Controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

17.7) L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si

applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

17.8) La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

17.9) Salvo quanto previsto dal punto 1) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

17.10) La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

17.11) L'obbligo di cui al precedente comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - AVANZO - LIBRI SOCIALI

Art. 18) Esercizio sociale e bilancio o rendiconto annuale

18.1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

18.2) Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro sei (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

18.3) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000

euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi vigenti.

18.4) Qualora la Associazione rilevi proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000 dovrà provvedere a redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

18.5) Qualora la Associazione rilevi proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000 dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

18.6) L'Associazione tiene:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere inseriti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

18.7) Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di trenta giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

Art. 19) Avanzo - Utili



19.1) All'Associazione è, in ogni caso, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro

	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto	
	dell'attività di interesse generale;	
	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari	
	autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori	
	di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere	
	aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di	
	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).	
	19.2) E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività d'interesse generale istituzionali e di quelle diverse,	
	secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime.	
	<u>PATRIMONIO</u>	
	Art. 20) Patrimonio	
	20.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che	
	pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di	
	Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.	
	20.2) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	20.3) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione trae risorse da:	
	- versamenti effettuati inizialmente dagli associati fondatori e dei versamenti	
	ulteriori effettuati da detti fondatori;	
	- quote associative di tutti coloro che aderiscono all'Associazione;	
	- donazioni, eredità e legati;	
	- redditi derivanti dal suo patrimonio;	
	- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e di quelle	

diverse esercitate nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 3 del presente statuto;

- ogni altro introito dovuto alla liberalità di persone fisiche e giuridiche, di Enti pubblici e privati italiani o stranieri.

20.4) Il Consiglio Direttivo periodicamente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'Associazione da parte di chi intende aderire.

20.5) Il Consiglio Direttivo periodicamente fissa altresì la quota associativa annuale da versare; è comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario e alle quote associative annuali.

20.6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o di quota associativa annuale.

20.7) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

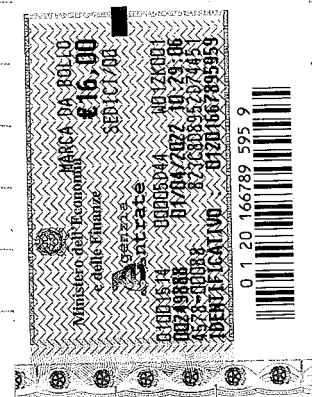
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21) Regolamenti interni

21.1) Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, l'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 22) Scioglimento dell'associazione

22.1) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualunque causa,



dopo la liquidazione l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad enti con finalità simili, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dagli uffici di cui sopra o dalla legge.

Art. 23) Norma di rinvio

23.1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile in materia di associazioni, alle disposizioni sulle associazioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Sandra Maria Varanin

